

A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - **Deliberazione n. 1291 del 31 luglio 2009 – Disciplinare per la definizione e realizzazione degli accordi di reciprocità.**

PREMESSO

- che con delibera n°1042 del 1 agosto 2006 la Giunta Regionale della Campania ha adottato il Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013;
- che la delibera di Giunta n° 389 del 23 marzo 2006 ha indicato i criteri generali per l'avvio sperimentale degli "Accordi di Reciprocità";
- che la delibera di Giunta Regionale Campania n. 1144 del 19 giugno 2009 ha adottato la proposta di Programma Attuativo Regionale FAS 2007/13 da avviare alla VAS, all'istruttoria del MISE nonché alla consultazione del Partenariato;
- che tale proposta è stata avviata alla VAS e all'istruttoria MISE e in data 20 luglio 2009 è stata sottoposta all'esame del partenariato;
- che lo strumento degli Accordi di Reciprocità è stato previsto nel Programma Attuativo Regionale del FAS 2007/13;

CONSIDERATO

• che a seguito della delibera di Giunta n° 389 del 2006, sono state presentate manifestazioni di interesse per la partecipazione alla fase di sperimentazione degli "Accordi di reciprocità" da parte di aggregazioni territoriali di Istituzioni pubbliche ed in assenza di una procedura definita di attuazione non si è potuto procedere all'istruttoria di dette istanze.

RITENUTO

- che gli "Accordi di Reciprocità" rappresentano uno strumento idoneo ad assicurare l'integrazione delle esperienze di sviluppo locale sul medesimo territorio;
- che è necessario provvedere a disciplinare gli Accordi di Reciprocità (AdR) per cui è stato predisposto un documento denominato "Disciplinare per la definizione e la realizzazione degli Accordi di Reciprocità (AdR)";

CONSIDERATO ALTRESI'

 che in data 16 febbraio 2009, il "Disciplinare per la definizione e la realizzazione degli Accordi di Reciprocità (AdR)", è stato oggetto di confronto con il Tavolo del partenariato economico – sociale conclusosi con risultato positivo;

VISTO

- il Piano Territoriale Regionale (PTR), previsto dall'art. 13 della Legge regionale n° 16 del 22 dicembre 2004:
- il Decreto Presidenziale n.153 del 25 luglio 2008 che ha individuato l'Ufficio di Gabinetto del Presidente quale struttura di riferimento per il coordinamento della politica regionale unitaria 2007/13;
- la delibera di Giunta Regionale Campania n. 1144 del 19 giugno 2009 che ha adottato la proposta di Programma Attuativo Regionale FAS 2007/13;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto la Giunta Regionale, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

- di adottare il documento "Disciplinare per la definizione e realizzazione degli Accordi di Reciprocità", allegato e parte integrante del presente atto;
- di stabilire che la presentazione delle candidature da parte dei soggetti interessati a sottoscrivere gli Accordi di Reciprocità (AdR) avverrà a seguito di successivo avviso pubblico da emanarsi sulla base



degli indirizzi e dei criteri definiti nell'allegato "Disciplinare per la definizione e realizzazione degli Accordi di Reciprocità";

- di dare mandato all'AGC 03-Programmazione, Piani e Programmi settore 02 di procedere d'intesa con l'Organismo di programmazione e attuazione del PAR FAS, l'AGC 08, il Gruppo di Coordinamento Strategico della Programmazione Unitaria e in raccordo con il Nucleo di Verifica e Valutazione Investimenti Pubblici, all'emanazione di tutti gli atti amministrativi necessari all'attuazione degli Accordi di Reciprocità, ivi compreso l'avviso pubblico, subordinando all'approvazione definitiva del PAR-FAS 2007/2013 unicamente la sottoscrizione dell'Accordo;
- di dare mandato all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, come individuato dal Decreto Presidenziale n.
 153 del 25 luglio 2008, di definire le modalità organizzative e di processo per l'attuazione degli Accordi di Reciprocità;
- di trasmettere il presente atto all'Ufficio del Capo di Gabinetto, alle A.G.C. 03, 08, 09, al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per l'immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente Bassolino



"DISCIPLINARE PER LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE

DEGLI ACCORDI DI RECIPROCITA' "

TITOLO I

ARTICOLO 1 – ACCORDI DI RECIPROCITÀ

- 1. Gli Accordi di Reciprocità sono strumenti per lo sviluppo economico e la coesione sociale dei territori della Campania. Essi debbono realizzarsi in stretta coerenza con il PTR e con la strategia di sviluppo locale integrata della Programmazione Unitaria Regionale.
- Gli Accordi di Reciprocità sono definiti attraverso una procedura di selezione valutativo-negoziale fra territori, individuati a livello dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) identificati dal PTR¹. Essi sostengono e valorizzano nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia e rapidità attuativa l'aggregazione delle competenze strategiche, attuative e gestionali, consolidatesi nel territorio per l'attuazione di programmi di sviluppo locale (Patti, PIT, PIR, ecc.). Vengono stipulati fra l'Amministrazione regionale e gli Enti Locali (Partenariato Istituzionale Locale) rientranti nell'ambito territoriale del STS, con la possibile partecipazione di altre amministrazioni pubbliche, che assumono reciproci impegni per lo sviluppo, sulla base di un Programma di Sviluppo Territoriale (di seguito PST) che rappresenti il disegno politico dello sviluppo in chiave sovra-locale, condiviso con il partenariato economico e sociale territoriale. La procedura di selezione viene avviata con l'emissione di un Avviso pubblico da parte della Regione.
- 2. Gli Accordi di Reciprocità vengono finanziati con risorse del Programma Attuativo Regionale del FAS 2007/13, nonché con risorse pubbliche locali e contributi privati. Deve inoltre essere perseguito l'obiettivo dell'integrazione programmatica con altri interventi, coerenti con il PST, previsti nei Programmi Operativi Regionali cofinanziati dal FESR e dal FSE nonché nel Piano di Sviluppo Rurale cofinanziato dal FEASR.
- 3. Per accedere alla procedura di selezione, i soggetti territoriali presentano proposte di PST che la Regione, attraverso i suoi organi competenti, sottopone ad una procedura valutativo-negoziale che accerti la qualità delle proposte e sulla loro rispondenza agli obiettivi della programmazione regionale. La procedura di selezione viene effettuata attraverso l'applicazione di una griglia di criteri esposti negli articoli che seguono e precisati nell'Avviso.
- 4. Il Partenariato Istituzionale Locale che stipula l'Accordo si obbliga a contribuire al finanziamento degli interventi attraverso risorse locali, nonché mobilitando risorse private. Si impegna, inoltre, a realizzare, coerentemente all'Accordo di Reciprocità, azioni rivolte alla qualificazione territoriale (salvaguardia e cura del paesaggio, rispetto dei dispositivi della pianificazione territoriale, promozione della cultura e della legalità, qualità della vita e dei servizi, mobilitazione delle comunità locali e del sistema

-

¹ Si rimanda agli indirizzi strategici del PTR.

produttivo, capacità e trasparenza amministrativa) e al perseguimento degli obiettivi di servizio. L'Amministrazione Regionale si impegna, insieme ai Partenariati Istituzionali Locali, ad estendere la cooperazione interistituzionale, per l'attuazione dell'Accordo, a tutte le Amministrazioni, di diverso livello
e competenza, in grado di contribuire al buon esito della strategia di sviluppo territoriale, regionale ed europea.

5. Il PST deve essere proposto dal Partenariato Istituzionale Locale, composto dagli Enti locali rientranti nell'area di programma, che lo sottoscrivono e designano un soggetto gestore unico, pubblico o a totale partecipazione pubblica, tramite apposita Convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.


Ogni Ente locale può appartenere, pena la esclusione della propria partecipazione alla procedura di selezione degli Accordi di Reciprocità, a un solo Partenariato Istituzionale Locale. L'adesione all'Accordo di Reciprocità impegna le Amministrazioni Pubbliche aderenti, fermo restando gli obblighi di natura giuridica ed economica relativi ad impegni pregressi, a prevedere forme organizzative e gestionali che unifichino e valorizzino le precedenti esperienze.

ARTICOLO 2 - CONTENUTI MINIMI DI "RECIPROCITÀ"

- 1. Il Partenariato Istituzionale Locale si impegna al rispetto dei seguenti obblighi minimi da formalizzare all'interno dell'Accordo di Reciprocità:
- garantire una quota di cofinanziamento (pubblico/privato) per un ammontare equivalente ad almeno il 5% del costo complessivo del PST;
- assicurare la gestione di tutte le opere da realizzare per un periodo non inferiore a dieci anni dall'ultimazione delle stesse;
- indicare le ulteriori azioni, anche di tipo gestionale, tese al raggiungimento di specifici target con riferimento ad obiettivi di servizio ed impegnarsi alla relativa realizzazione;
- indicare le azioni di cui all'art. 1 comma 4 che si intendono realizzare, in coerenza con l'AdR,
 rivolte alla qualificazione territoriale ed impegnarsi alla relativa realizzazione.

ARTICOLO 3 – AMBITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE

1. L'ambito territoriale per la definizione dell'Accordo di Reciprocità ha come riferimento prioritario i Sistemi Territoriali di Sviluppo, definiti secondo la zonizzazione del PTR. Sono ammissibili aggre-



gazioni territoriali formate da uno o più STS. Possono candidarsi aggregazioni appartenenti ad almeno un STS e che rappresentino almeno l'80% dei Comuni del territorio (STS o loro aggregazioni).

- 2. Per consentire una maggiore flessibilità alla formazione delle coalizioni territoriali è possibile che uno o più Comuni appartenenti ad un STS possano aderire, in deroga, ad una coalizione formata da Comuni di altri Sistemi Territoriali di Sviluppo, purché:
 - (a) sia rispettato il principio della contiguità territoriale;
 - (b) la richiesta di deroga territoriale sia strettamente funzionale alla crescita dell'efficacia e della capacità di impatto del PST e delle operazioni ad esso associate;
 - (c) tali motivazioni siano accuratamente dimostrate nella proposta di PST presentata alla Regione dai soggetti territoriali;
 - (d) la popolazione dei Comuni che aderiscono a coalizioni diverse dell'STS di appartenenza non superi il 20% della popolazione complessiva del STS che li accoglie e che si candida all'Accordo. Tale percentuale può essere superata solo se il PST corrisponde ad uno dei Campi Territoriali Complessi individuati dal PTR.

TITOLO II

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST)

- Il PST candidato all'Accordo di Reciprocità viene definito dal Partenariato Istituzionale Locale (PIL), in concertazione con il Partenariato Economico Sociale, ed attuato mediante un soggetto gestore unico.
- 2. Il PST descrive la strategia per l'area, il progetto portante, gli impatti economici determinabili dagli investimenti previsti, le modalità attuative, le risorse da utilizzare; definisce, inoltre, i singoli interventi da finanziare, ivi compresi quelli relativi alle azioni di reciprocità.
- 3. Il PST è strettamente coerente con le priorità e i dispositivi del PAR FAS e della Programmazione Unitaria Regionale.

ARTICOLO 5 – CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO TERRITORIALE

1. I contenuti minimi del Programma di Sviluppo Territoriale sono:



- Obiettivi e principali strumenti del Programma proposto, esplicitati e motivati alla luce dell'analisi territoriale, dell'esperienza pregressa e degli altri progetti di sviluppo locale realizzati o in attuazione.
- Descrizione della strategia di reciprocità a base dell'Accordo. Definizione della strategia integrata di sviluppo territoriale, con l'esplicitazione dei contenuti dell'Accordo di Reciprocità; strutturazione del programma in obiettivi chiari e misurabili; individuazione dell'area territoriale di intervento; individuazione dei principali impatti attesi, misurati anche attraverso indicatori verificabili.
- Progetto Portante. Individuazione del Progetto Portante, descritto almeno attraverso uno studio di fattibilità che dimostri valenza e sostenibilità del Progetto stesso. Il Programma deve contenere un solo progetto portante, il quale rappresenta il fulcro della strategia di reciprocità.
- Quadro delle coerenze. Inquadramento della strategia e degli obiettivi del Programma rispetto alle scelte della programmazione unitaria regionale 2007/2013, alle priorità del QSN, agli obiettivi del Documento Unitario di Programmazione, agli obiettivi del PAR FAS e agli indirizzi strategici del PTR.
- Schede progettuali. Schede informative di dettaglio degli interventi previsti dal Programma.
- Modalità di gestione. Identificazione del Soggetto gestore unico, descrizione del modello gestionale proposto per l'attuazione dell'Accordo di Reciprocità e delle funzioni dei soggetti coinvolti.
- Piano finanziario. Previsione del costo complessivo del Programma di interventi, articolato
 per voci di costo e fonte di provenienza del finanziamento e del cofinanziamento;
 informazioni specifiche in merito alla disponibilità di risorse pubbliche locali, con
 particolare riguardo alla quota minima di cofinanziamento pubblico previsto, ed eventuali
 quote di cofinanziamento privato.
- Cronoprogramma. Cronoprogramma per il Programma nel suo complesso e per le singole operazioni, da intendersi come vincolante.
- 2. I Programmi trovano un complessivo inquadramento nel rigoroso rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina lavori pubblici e forniture di servizi.



ARTICOLO 6 – PROGETTI PORTANTI ED ALTRE OPERAZIONI

- 1. Ciascun PST definisce un'insieme di operazioni funzionalmente integrate, fra cui il progetto portante. Il progetto portante è definito come singola operazione infrastrutturale, ovvero come insieme di operazioni tecnicamente connesse, a forte rilevanza strategica, di considerevole importo finanziario (almeno il 50% del costo complessivo dell'AdR). Il progetto portante soddisfa esigenze strategiche per lo sviluppo dell'intero territorio e si sostanzia in un unico intervento specificamente definito e localizzato, ovvero in un intervento complesso (intendendo per tale quello articolato in una serie di componenti progettuali distinte ma connesse e riconducibili al medesimo obiettivo) dalla cui realizzazione compiuta dipende in modo cruciale il raggiungimento degli obiettivi specifici del programma. Il livello di elaborazione e avanzamento progettuale del progetto portante dovrà essere almeno quello di uno studio di fattibilità, i cui contenuti minimi saranno esplicitati dall'Avviso. Le rimanenti operazioni del PST dovranno essere strettamente integrate, sul piano funzionale, al progetto portante.
- 2. Al fine di garantire condizioni minime di integrazione, il PST deve essere articolato in modo da destinare almeno il 25% delle risorse complessive del programma ad interventi infrastrutturali coerenti con il progetto portante e la restante parte ad interventi materiali ed immateriali coerenti e convergenti con gli obiettivi e le finalità del PST.

ARTICOLO 7 – CONCENTRAZIONE FINANZIARIA

1. In attuazione del principio di concentrazione finanziaria, la Regione seleziona e finanzia un numero limitato di PST. L'avviso esplicita la soglia finanziaria minima e massima di ciascun Programma.

ARTICOLO 8 – PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO TERRITORIALE

- 1. La selezione degli Accordi di Reciprocità in Campania avviene mediante una procedura articolata in due fasi, di cui la prima valutativa e la seconda negoziale.
- 2. La proposta di PST, una volta presentata dal Partenariato Istituzionale Locale, è sottoposta a procedura valutativa dall'Amministrazione Regionale. La procedura è coordinata e realizzata dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP). I requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione della fase valutativa vengono specificati e formalizzati con Avviso pubblico. L'Avviso definisce, inoltre, l'ammontare delle risorse disponibili, gli ambiti e le cause di eventuali esclusioni.
- 3. Le proposte valutate positivamente ed utilmente collocate in graduatoria vengono ammesse alla fase negoziale, che ha per oggetto lo sviluppo definitivo del Programma di Sviluppo Territoriale (PST) di



cui all'articolo 4 del Disciplinare. Il Programma dovrà raggiungere — per essere approvato e finanziato dalla Regione — i requisiti di qualità, efficacia e coerenza fissati dall'Avviso, in applicazione dell'articolo 2 (Contenuti minimi di reciprocità) e dell'articolo 9 (Criteri di selezione del Programma di Sviluppo territoriale) del Disciplinare.

ARTICOLO 9 – CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO TERRITORIALE

- 1. La selezione dei PST si basa sull'applicazione dei seguenti macrocriteri:
 - qualità e coerenza del PST (ampiezza e rappresentatività del Partenariato Istituzionale Locale; significatività della dimensione territoriale rispetto agli obiettivi del Programma; corrispondenza con gli indirizzi del PTR ed i temi territoriali caratterizzanti i Campi Territoriali Complessi);
 - b) presenza di un progetto portante con le caratteristiche di cui all'art. 6;
 - c) sostenibilità tecnica, ambientale, finanziaria, economica, istituzionale ed amministrativa del Programma nel suo complesso (valore e significatività dei contenuti dell'Accordo; livello di cofinanziamento locale, pubblico e/o privato; esistenza di adeguate competenze tecniche, amministrative e gestionali del soggetto gestore);
 - d) grado di reciprocità del PST, secondo i contenuti dell'art 2 del presente disciplinare;
 - e) sostenibilità gestionale del PST e adeguatezza del soggetto Gestore rispetto ai compiti previsti all'art. 17.

I criteri di ammissibilità e valutazione per ogni singola voce o macrocategoria saranno specificati nell'Avviso.

ARTICOLO 10 – STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

- 1. A seguito dell'approvazione del PST viene stipulato un Accordo di Programma fra Regione e Partenariato Istituzionale Locale, rappresentato da un soggetto capofila, avente il contenuto dell'Accordo di Reciprocità.
- 2. Nell'Accordo di Programma sono definiti gli impegni e gli adempimenti di ciascuno dei soggetti firmatari, con l'identificazione specifica: (a) delle operazioni da realizzare a valere sulle risorse FAS; (b) degli altri interventi, materiali e immateriali, da realizzare a cura dei sottoscrittori per garantire il buon



esito dell'Accordo. Vengono inoltre indicati gli interventi programmati da altri soggetti sul territorio a valere su Fondi FESR, FSE, FEASR, coerenti con la strategia del PST.

 L'Accordo di Programma definisce accuratamente tempi di esecuzione, cronogrammi e requisiti di efficienza del percorso attuativo, nonché le eventuali sanzioni e le modalità di surrogazione dei soggetti attuatori.

TITOLO III

SOGGETTI

ARTICOLO 11 – PARTENARIATO ISTITUZIONALE LOCALE

- 1. Il Partenariato Istituzionale Locale è l'organo preposto alla definizione del Programma, alla presentazione della proposta di Accordo di Reciprocità e, successivamente, alla sottoscrizione del relativo Accordo di Programma.
- 2. Il Partenariato Istituzionale Locale, con la partecipazione dei rappresentanti del Partenariato Economico e Sociale, garantisce il coordinamento strategico e la sorveglianza dell'Accordo di Reciprocità. L'Assemblea del Partenariato Istituzionale Locale individua un Soggetto Capofila che lo rappresenta nei rapporti formali e nelle relazioni istituzionali.
- 3. Il Partenariato Istituzionale Locale si costituisce formalmente con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, che impegna i soggetti firmatari a cooperare, ciascuno per la propria competenza, sia nella fase di progettazione che, in caso di approvazione, nella fase di attuazione del programma presentato.
- 4. Il Partenariato Istituzionale Locale si impegna a costituire il Soggetto Gestore o a designarne uno già operante, in possesso dei requisiti richiesti di competenza e capacità.

ARTICOLO 12 – COMPITI DEL PARTENARIATO ISTITUZIONALE LOCALE

- 1. Le principali funzioni svolte dal Partenariato Istituzionale Locale sono:
 - individuazione delle linee strategiche e di indirizzo relative alla predisposizione, aggiornamento ed attuazione del Programma di Sviluppo Territoriale;
 - costituzione del partenariato socioeconomico territoriale, con il quale condividere le linee strategiche del PST;
 - individuazione del Soggetto Gestore e del Soggetto Capofila;

- individuazione del Progetto Portante;
- approvazione del PST e delle schede progettuali ad esso allegate;
- coinvolgimento dei cittadini e della società civile nei processi di definizione e realizzazione dell'Accordo;
- verifica del conseguimento dei risultati;
- controllo dell'avanzamento finanziario e fisico del Programma;
- 2. L'Accordo di Reciprocità esplicita i compiti demandati al Partenariato Istituzionale Locale per la fase di attuazione e gestione del Programma.

ARTICOLO 13 – ENTI SOTTOSCRITTORI

I singoli Enti sottoscrittori dell'AdR hanno il compito di favorire la massima concertazione degli interessi territoriali; pertanto, le operazioni previste dall'Accordo nel caso di opere pubbliche, dovranno ovviamente essere previste nel piano triennale e dovranno essere coerenti con la programmazione dei singoli Enti. Gli Enti Sottoscrittori inoltre, dovranno garantire il rispetto degli adempimenti previsti dall'Accordo di Reciprocità.

ARTICOLO 14 – PARTENARIATO ECONOMICO E SOCIALE

- 1. Ciascun Accordo di Reciprocità prevede la costituzione di un Partenariato Economico e Sociale (PES) mutuando il protocollo ed il regolamento del Partenariato regionale.
- 2. Il Programma di Sviluppo Territoriale viene definito mediante una procedura di concertazione con il Partenariato Economico e Sociale, diretta a far emergere e formalizzare gli impegni concreti dei partner rispetto agli obiettivi di sviluppo del territorio. Per gli interventi a valere su regimi di aiuto, formazione e servizi, il PES partecipa alle decisioni circa la definizione dei criteri generali di selezione e alle modalità attuative degli interventi stessi.
- 3. Il PES partecipa all'Accordo di Reciprocità attraverso la sottoscrizione di un protocollo aggiuntivo, in cui assume formalmente impegni per l'animazione e la mobilitazione di risorse finanziarie e del tessuto produttivo.
- 4. Il PES orienta, supporta e sorveglia le attività del Soggetto Gestore per quanto riguarda gli interventi di incentivazione e coinvolgimento del sistema produttivo.

ARTICOLO 15 – SOGGETTO GESTORE

- 1. Il Soggetto Gestore (pubblico o a totale partecipazione pubblica) svolge i compiti necessari all'attuazione del Programma e, in caso di approvazione del Programma, gli è affidata l'attuazione tecnico-amministrativa, potendo agire anche da stazione appaltante unica. Ad esso il Partenariato Istituzionale affida la gestione delle risorse assegnate, per la realizzazione delle iniziative ivi contenute.
- 2. Il PIL, nell'individuare un Soggetto Gestore, dichiara: (a) di riconoscersi in esso unitariamente; (b) di impegnarsi a coadiuvarne le attività; (c) di dare ad esso pieno mandato ad operare e, in caso di approvazione, a coordinare e gestire l'attuazione dell'Accordo di Reciprocità.

ARTICOLO 16 – CONDIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI SOGGETTO GESTORE


- 1. Per garantire il corretto espletamento delle funzioni di cui sopra, il Soggetto Gestore deve assicurare le seguenti condizioni:
 - esistenza di un'adeguata capacità amministrativa tramite la disponibilità di una struttura organizzativa in grado di garantire l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili;
 - esistenza di un'adeguata capacità di animazione tramite: (a) consultazione costante del territorio; (b) attività di sostegno diretto dei promotori di progetti innovativi per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi; (c) qualità e accesso all'informazione sul Programma da parte della cittadinanza.

ARTICOLO 17 – COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE

- 1. I principali compiti del Soggetto Gestore sono:
 - elaborazione del Programma di Sviluppo Territoriale, sulla base delle indicazioni del Partenariato Istituzionale ed in stretta concertazione con il Partenariato Economico e Sociale;
 - definizione delle proposte progettuali connesse al Programma;
 - svolgimento delle operazioni connesse all'attuazione dei regimi di aiuto alle imprese eventualmente definiti nell'ambito dell'Accordo;



- gestione dei rapporti con il Partenariato Istituzionale Locale, con la Regione Campania e con le parti economiche e sociali;
- gestione dei compiti affidatigli dal Partenariato Istituzionale Locale in una logica di massima condivisione e partecipazione delle scelte strategiche e operative;
- perseguimento della sostenibilità delle scelte, assicurando una adeguata partecipazione dei cittadini e del Partenariato socioeconomico del territorio di riferimento;
- redazione di eventuali proposte di aggiornamento e adeguamento del Programma;
- rappresentanza, in modo unitario, degli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- svolgimento eventuale della funzione di stazione appaltante unica per le operazioni ammesse al finanziamento nell'ambito dell'Accordo di Programma;
- attivazione delle risorse finanziarie tali da consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di contribuzioni nazionali, regionali e comunitari;
- monitoraggio continuo, rendicontazione della spesa, verifica dei risultati;
- verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori, con assunzione delle iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;
- accelerazione delle procedure di autorizzazione per lo snellimento degli iter burocratici relativi a iniziative di sviluppo anche tramite la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;
- accertamenti e controlli di regolare esecuzione degli interventi;
- attività di informazione, divulgazione e comunicazione sulle attività connesse all'Accordo;
- supporto tecnico, anche con l'attivazione delle risorse destinate all'Assistenza Tecnica, per lo svolgimento di tutte le attività relative alla programmazione, gestione ed attuazione dell'Accordo;
- vigilanza sull'attuazione degli interventi in tutti i diversi ambiti di attività e sul rispetto dei tempi;
- monitoraggio sull'avanzamento dell'integrazione dei singoli interventi in termini di sviluppo;
- rimozione degli ostacoli di natura amministrativa e/o procedurale che possano ritardare l'attuazione di singoli interventi;



- attuazione di azioni di promozione del territorio che facilitino lo sviluppo territoriale delineato nel PST;
- azioni tese a sollecitare l'interesse e la partecipazione di soggetti capaci di contribuire con capitali propri ai nuovi progetti di sviluppo territoriale;
- azioni tese a far maturare nuove forme di cooperazione per la costruzione di politiche di sviluppo territoriale sempre più auto-sostenute.
- 2. La puntuale indicazione dei compiti che gli enti sottoscrittori affidano al Soggetto Gestore sarà contenuta nel testo dell'Accordo di Reciprocità.

ARTICOLO 18 – DELEGHE

- 1. Le autorità regionali competenti possono attribuire al Soggetto Gestore dell'AdR una delega di funzioni, mutuando a questo scopo i meccanismi e i compiti che nell'ambito dei programmi finanziati dai Fondi Strutturali sono affidati agli Organismi Intermedi, così come definiti nel Reg. (CE) n. 1083/2006.
- 2. L'intensità della delega, in termini di responsabilità di mansioni e/o funzioni delegate, verrà concordata con i singoli Soggetti Gestori, previa verifica di specifici requisiti minimi e sarà subordinata alla positiva valutazione del Programma di Sviluppo da parte dell'Amministrazione Regionale.

ARTICOLO 19 – PIANO DI GESTIONE

- 1. Allo scopo di consentire l'efficiente funzionamento dell'attività di coordinamento attuativo e monitoraggio degli interventi compresi nell'Accordo, nonché di rendicontazione delle spese sostenute, il Soggetto Gestore formulerà un *Piano di gestione* con indicazione del numero e del profilo delle risorse umane impiegate e, qualora si tratti di personale esterno all'Ente, l'esperienza maturata nel settore per interventi di Sviluppo Locale.
- 2. Il Piano di gestione del Soggetto Gestore sarà funzionale alla definizione delle modalità organizzative e gestionali della struttura interessata, comprensive delle modalità di informazione e comunicazione e di divulgazione dei risultati del Programma, al fine di garantire la giusta trasparenza e la massima visibilità per l'intera durata dell'iniziativa.
- 3. Dovrà, altresì, essere istituito un sistema di gestione e controllo, al fine di consentire un monitoraggio costante dell'insieme delle attività, il rispetto degli adempimenti relativi alla rendicontazione delle spese, l'individuazione di eventuali irregolarità e criticità.

ARTICOLO 20 - COORDINAMENTO REGIONALE

1. Il coordinamento regionale per l'attuazione e la sorveglianza degli Accordi di Reciprocità è svolto dall'AGC 03 – Programmazione, Piani e Programmi- Settore 02.

ARTICOLO 21 – AUDIT

1. La sorveglianza degli interventi ed il puntuale riscontro dello svolgimento delle funzioni del Soggetto Gestore vengono effettuati attraverso sessioni di audit, coordinate e convocate dall'Amministrazione Regionale.